



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073 – e mail: info@comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.04.2003

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto	Pag. 3
Art. 2 - Compiti della Commissione.	“ 3
Art. 3 – Composizione	“ 4
Art. 4 - Nomina della Commissione e durata in carica	“ 4
Art. 5 - Convocazione	“ 5
Art. 6 - Adunanze e pareri	“ 5
Art. 7 – Adempimenti preliminari alle adunanze	“ 6
Art. 8 - Richieste di intervento della Commissione	“ 6
Art. 9 – Verifiche di cui all’art.141, comma 1, lett.e) del R.D. 6 maggio 1940 n.635	“ 7
Art. 10 - Spese di funzionamento della Commissione	“ 7
Art. 11 - Entrata in vigore	“ 8

ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 2
COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931.

In particolare la Commissione deve:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche delle strutture e dei locali sottoelencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

4. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale nella stessa Provincia o quella Comunale nello stesso Comune abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni non occorre una nuova verifica, salvo quanto previsto

dagli artt.141/bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n.635, così come modificato e integrato dal D.P.R. 28 maggio 2001 n.311 per l'esercizio dei controlli di cui alla lettera e) del primo comma e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza,

ART. 3

COMPOSIZIONE

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis introdotto con l'art.4 del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Pecetto Torinese è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal direttore medico dell'Azienda ASL o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;

Alla Commissione possono essere aggregati uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n.425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

Su loro richiesta possono inoltre far parte della Commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale in materia..

2. Per ogni componente della commissione deve essere previsto un supplente.

3. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

ART. 4

NOMINA DELLA COMMISSIONE E DURATA IN CARICA

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con decreto.

2. La scelta degli esperti in elettrotecnica, in acustica o in altre specifiche discipline è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine professionale, operanti nella provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.

3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica

qualificazione, comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione, tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.

5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

6. La Commissione rimane in carica per la durata di tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 5

CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto indicante giorno, ora e luogo della seduta o del sopralluogo ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere inviato a cura del segretario a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della seduta, per posta, telegramma, telefax, posta elettronica od altra forma ritenuta idonea. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, la convocazione può essere comunicata anche tramite telefono almeno 48 ore prima della seduta.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

ART. 6

ADUNANZE E PARERI

1. Le adunanze della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2. Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, quando invitati.

3. Il parere della Commissione è reso in forma scritta e si intende validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il segretario della Commissione provvede a redigere verbale della seduta nel quale devono essere indicati il luogo della riunione, i nomi dei componenti presenti, una breve sintesi delle discussioni svolte, nonché i pareri espressi. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Il segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in un apposito Registro cronologico, numerandoli progressivamente
6. Il parere espresso dalla Commissione è notificato agli interessati a cura dell'Ufficio Comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità.
7. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
8. I Componenti della Commissione si astengono dal prendere parte ai relativi lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio, o del coniuge, o di parenti e affini entro il quarto grado. In tal caso alla riunione della Commissione devono essere convocati i supplenti.
9. Il Segretario della Commissione cura la raccolta e l'aggiornamento delle normative e delle disposizioni tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta e agevole consultazione da parte dei componenti della Commissione.

ART. 7

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE ADUNANZE

1. Appena ricevuta una domanda di intervento, l'Ufficio comunale competente per il rilascio dei pareri di agibilità trasmette immediatamente alla segreteria della Commissione la pratica per la necessaria istruttoria e per la convocazione della Commissione.
2. Contestualmente all'invio della convocazione per adunanze e sopralluoghi, viene depositata nella segreteria della Commissione la documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all'ordine del giorno, ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale.
3. Copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa almeno due giorni prima dell'adunanza, per un preventivo esame, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ai componenti tecnici esterni della Commissione al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza.

ART. 8

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Nella sua prima seduta la Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia di intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda di intervento e determina la documentazione da allegare alla stessa (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.) Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza da parte dei terzi interessati. Per situazioni del tutto particolari ed eccezionali la Commissione potrà richiedere diversa od ulteriore documentazione.
2. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune, Ufficio competente al rilascio dei pareri di agibilità:

a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione di locali o strutture esistenti)

b) almeno 10 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la irricevibilità delle istanze

3. I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee ed i professionisti incaricati hanno facoltà di chiedere di essere sentiti dalla Commissione per fornire eventuali chiarimenti in ordine alle pratiche di competenza. Ogni singolo componente della Commissione, previa valutazione della pratica, ha facoltà di richiedere alla segreteria di procedere alla convocazione dei predetti soggetti.

4. La data dei sopralluoghi della Commissione è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 9

VERIFICHE DI CUI ALL'ART.141, COMMA 1, LETT.E) DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N.635

1. La Commissione dispone l'effettuazione delle verifiche di cui all'art.141, comma 1, lett.e) del R.D. 6 maggio 1940 n.635 così come modificato dal D.P.R.28 maggio 2001 n.311 e precisate all'art. 2, comma 1 lett. e) del presente Regolamento, avvalendosi dei componenti allo scopo delegati dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno due anni dall'ultimo sopralluogo. Tra i delegati devono essere comunque compresi il medico delegato dal direttore medico dell'Azienda ASL competente per territorio e il delegato del comandante provinciale dei vigili del fuoco; in mancanza di quest'ultimo ed in sua sostituzione è delegato altro componente della Commissione scelto con riguardo alle sue competenze professionali ed alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

ART. 10

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il costo di ogni sopralluogo della Commissione o di parte dei suoi componenti è fissato in Euro 100,00 per diritto fisso oltre all'ammontare del gettone di presenza dovuto ai componenti della Commissione. L'importo relativo deve essere versato alla Tesoreria del Comune non oltre il giorno precedente il sopralluogo. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita all'atto del sopralluogo o allegata alla documentazione depositata presso gli uffici.

2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. Il costo del sopralluogo non è dovuto dal richiedente, ma è assunto a carico dell'Amministrazione Comunale per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinati dall'Amministrazione stessa.

3. A ciascuno dei componenti della Commissione viene riconosciuto per non più di una volta nella stessa giornata un gettone di presenza di importo pari a quello spettante ai Consiglieri Comunali. A

tutti i componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione Comunale è dovuto il rimborso delle spese chilometriche, opportunamente documentate. Tali spettanze vengono liquidate annualmente.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

K:\SEGRETERIA\DI\regolamenti\COMMISSIONEVIGILANZA.doc